

Linee guida visitabilità
edifici aperti al pubblico



Regolamento edilizio

Allegato. LINEE GUIDA VISITABILITA' EDIFICI APERTI AL PUBBLICO ai sensi dell'art.27 E15, punto 2.2 del Regolamento Edilizio

Indice

| | |
|---|-----------|
| PREMESSA | 3 |
| TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI | 4 |
| Articolo 1. Criteri generali | 4 |
| Articolo 2. Definizioni | 4 |
| TITOLO II - ADEMPIMENTI OBBLIGATORI | 5 |
| Articolo 3. Attività soggette | 5 |
| Articolo 4. Modalità di adeguamento | 5 |
| TITOLO III - SOLUZIONI TECNICHE CONFORMI | 6 |
| Articolo 5. Validità delle soluzioni tecniche | 6 |
| Articolo 6. Rampe | 6 |
| Articolo 7. Servizi igienici | 8 |
| Articolo 8. Arredi | 9 |
| TITOLO IV - NORME PROCEDURALI | 11 |
| Articolo 9. Procedimento | 11 |
| Articolo 10. Progetto unitario | 12 |
| Articolo 11. Vigilanza e sanzioni | 13 |

| | |
|---|-----------|
| TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI | 14 |
| Articolo 12. Risorse finanziarie | 14 |
| Articolo 13. Monitoraggio degli interventi di adeguamento, albo delle attività aperte al pubblico visitabili, mappatura condivisa | 14 |
| Articolo 14. Collaborazione tra amministrazione Comunale e cittadini per l'eliminazione delle barriere architettoniche | 14 |
| Appendice. Rampe | 15 |

PREMESSA

Le presenti Linee Guida, elaborate ai sensi dell'art. 27 - E15, punto 2.1 del Regolamento Edilizio, si inseriscono nel contesto richiamato dall'azione strategica 2.3a Rendere la città universalmente accessibile della Disciplina di Piano del PUG e contribuiscono ad aumentare il numero di unità immobiliari aperte al pubblico che rispondono ai requisiti di visitabilità di cui al DM 236/89. A tale scopo sono stati definiti i criteri generali, gli adempimenti obbligatori, le relative procedure ed un termine entro il quale le attività assoggettate dovranno adeguarsi.

Alla luce della normativa attuale (L. 18/2009, che ha autorizzato la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo protocollo opzionale sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007; L. 67/2006 "Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni"), garantire l'accessibilità non significa più soltanto aver rispettato determinati criteri tecnici, bensì aver messo in atto tutti gli "accomodamenti ragionevoli"¹ utili a garantire la condizione di eguaglianza delle persone con disabilità. Qualsiasi soggetto, pubblico o privato, è infatti tenuto a compiere ogni sforzo ragionevole per garantire alle persone con disabilità un accesso non discriminatorio alle proprie attività².

Gli interventi volti a recepire le presenti linee guida dovranno garantire un adeguato bilanciamento tra le esigenze dei diversi utilizzatori dello spazio pubblico, con particolare riferimento alle diverse disabilità (sensoriali, motorie, intellettive). Per tale ragione sarà data priorità alle soluzioni che non occupano lo spazio pubblico, riservando queste ultime ai casi di necessità, quale forma di accomodamento ragionevole. In linea col principio di "accesso non discriminatorio" e "di pari qualità" stabilito dalle citate normative, inoltre, si limita il ricorso a soluzioni legate alla chiamata (visitabilità condizionata) ai soli casi in cui, causa comprovata impossibilità tecnica, non sia possibile fare altrimenti.

¹ dall'art. 2 della "Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità" del 13 dicembre 2006 e ratificata con la Legge n.18 del 3 marzo 2009: "per "accomodamento ragionevole" si intendono le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali"

² dall'art. 9 della "Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità" del 13 dicembre 2006 e ratificata con la Legge n.18 del 3 marzo 2009:

"Accessibilità

1. Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, gli Stati Parti adottano misure adeguate a garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali. Queste misure, che includono l'identificazione e l'eliminazione di ostacoli e barriere all'accessibilità, si applicano, tra l'altro, a:

(a) edifici, viabilità, trasporti e altre strutture interne ed esterne, comprese scuole, alloggi, strutture sanitarie e luoghi di lavoro;

(b) ai servizi di informazione, comunicazione e altri, compresi i servizi informatici e quelli di emergenza.

2. Gli Stati Parti inoltre adottano misure adeguate per:

(a) sviluppare ed emanare norme nazionali minime e linee guida per l'accessibilità alle strutture ed ai servizi aperti o forniti al pubblico e verificarne l'applicazione;

(b) garantire che gli organismi privati, che forniscono strutture e servizi aperti o forniti al pubblico, tengano conto di tutti gli aspetti dell'accessibilità per le persone con disabilità..."

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Criteri generali

1. I contenuti delle presenti linee guida sono stati definiti sulla base dei criteri generali di seguito elencati:

- gradualità e proporzionalità degli adempimenti in base al principio dell'”accomodamento ragionevole” come definito dall’art. 2 della "Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità”;
- compatibilità degli interventi di adeguamento rispetto alle esigenze di tutela della sicurezza pubblica;
- priorità agli interventi di adeguamento permanente che non prevedono l’occupazione di spazio pubblico;
- compatibilità degli interventi di adeguamento rispetto alle esigenze di tutela degli edifici storici (a tal proposito si segnala, come utile riferimento, il Decreto 28 marzo 2008 “Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale”).

Articolo 2. Definizioni

1. Ai fini delle presenti linee guida si elencano le seguenti definizioni:

Adeguamento permanente: intervento volto ad eliminare la barriera architettonica, come definita dall’art. 2 del DM 236/1989, attraverso trasformazioni fisiche durature. Tale intervento può riguardare l’intera unità immobiliare o la singola componente spaziale. In relazione alle soluzioni tecnologiche adottate, possono configurarsi come trasformazioni fisiche reversibili o irreversibili.

Adeguamento non permanente: intervento volto ad eliminare la barriera architettonica, come definita dall’art. 2 del DM 236/1989, attraverso trasformazioni fisiche provvisorie (collocate di norma in area esterna), messe in essere limitatamente all’orario di esercizio dell’attività aperta al pubblico.

Soluzioni legate alla chiamata (visitabilità condizionata): interventi che permettono l’accesso tramite rampe mobili (o altra soluzione) posizionate solo al bisogno e campanello di chiamata posto ad altezza adeguata, reso ben individuabile da apposita segnaletica.

Comprovata impossibilità tecnica: condizione che rende impraticabile l’adozione delle misure prescritte dalle presenti linee guida. A titolo esemplificativo si citano criticità connesse agli elementi strutturali ed impiantistici, limitazioni legate alle esigenze di tutela del bene, limitazioni connesse alle ridotte dimensioni delle unità immobiliari o dell’area esterna prospiciente.

TITOLO II - ADEMPIMENTI OBBLIGATORI

Articolo 3. Attività soggette

1. Sono soggette alle presenti linee guida le unità immobiliari e i luoghi aperti al pubblico.

Di seguito si fornisce un elenco a mero titolo esemplificativo (fermo restando che l'assoggettamento alle presenti linee guida riguarda ogni luogo caratterizzato dall'apertura a un numero indeterminato di persone e l'accesso al quale non sia completamente libero, ma subordinato a condizioni imposte da chi ha la disponibilità del luogo stesso):

- a) sportelli bancari;
- b) uffici postali;
- c) alberghi e strutture ricettive;
- d) esercizi per la somministrazione di cibi e bevande;
- e) esercizi commerciali e laboratori artigianali (anche alimentari) con vendita al dettaglio;
- f) farmacie e parafarmacie;
- g) ambulatori medici;
- h) sedi di associazioni sportive, ricreative e culturali;
- i) luoghi dedicati allo sport, allo spettacolo e all'intrattenimento;
- j) luoghi dedicati alla cultura;
- k) luoghi dedicati all'istruzione;
- l) luoghi dedicati al culto.

Articolo 4. Modalità di adeguamento

1. Fermo restando l'obbligo di adeguamento alla vigente normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche nei casi di nuova costruzione, frazionamento, cambio di destinazione d'uso e qualsiasi altro intervento comunque denominato comportante l'insediamento di nuove attività di cui al punto precedente, le attività esistenti di cui all'art. 3 sono tenute a rimuovere l'eventuale barriera architettonica in corrispondenza dell'ingresso entro la data indicata dall'art.27 E15 punto 2.2 del Regolamento Edilizio.

2. L'intervento dovrà essere attuato con il seguente ordine di priorità:

- a) adeguamento permanente di almeno un ingresso senza coinvolgimento di spazio pubblico o privato ad uso pubblico. Qualora tale modalità d'intervento non risulti praticabile a causa di comprovata impossibilità tecnica è possibile adottare la misura di cui al punto successivo.
- b) adeguamento non permanente (o permanente di tipo reversibile) di almeno un ingresso con parziale coinvolgimento di spazio pubblico o di spazio privato ad uso pubblico, secondo le limitazioni e gli accorgimenti indicati nel successivo art. 5. Solo nei casi in cui anche tale

modalità d'intervento non risulti praticabile, è possibile adottare la misura di cui al punto successivo.

c) soluzioni legate alla chiamata come definite dal precedente art. 2.

3. La condizione di comprovata impossibilità tecnica, definita dal precedente art. 2, relativa all'adozione delle misure di cui ai tre punti che precedono, dovrà essere dimostrata con le modalità descritte al successivo art. 9.

4. Oltre agli obblighi di cui sopra, contestualmente ad interventi soggetti a titolo edilizio che coinvolgono l'intera unità immobiliare, qualora quest'ultima rientri tra quelle assoggettate all'obbligo di servizio igienico accessibile per il pubblico, lo stesso dovrà essere adeguato ai disposti del DM 236/1989. Qualora l'adeguamento non risulti praticabile a causa di comprovata impossibilità tecnica, è possibile derogare a tale adempimento garantendo la visitabilità. In tal caso si dovranno adottare gli accorgimenti di cui all'art. 7.

5. Sempre nei casi di cui al paragrafo precedente (interventi su intera unità immobiliare) dovrà essere garantita la visitabilità anche attraverso la progettazione degli arredi fissi. A tal proposito si rimanda alle indicazioni di cui al successivo art. 8.

TITOLO III - SOLUZIONI TECNICHE CONFORMI

Articolo 5. Validità delle soluzioni tecniche

1. Le indicazioni progettuali che seguono, riportate nell'Abaco in Appendice, non sono da intendersi come sostitutive delle prescrizioni tecniche di cui al DM 236/1989 (che costituiscono il riferimento normativo con il quale il progettista è sempre tenuto a confrontarsi) ma come approfondimento di alcuni aspetti (nello specifico rampe di ingresso, servizi igienici e arredi interni) utili alla risoluzione delle più comuni problematiche relative all'accessibilità delle attività aperte al pubblico. Le soluzioni di seguito proposte, in alcuni casi, possono non essere pienamente rispondenti ai criteri per l'accessibilità definiti dal DM 236/1989, ma sono state concepite con l'obiettivo del progressivo abbattimento della barriera architettoniche, inteso come graduale avvicinamento alla piena rispondenza normativa.

2. Si sottolinea infine che, trattandosi di soluzioni progettuali astratte da ogni riferimento di contesto, esse non sostituiscono in nessun modo il processo progettuale necessario ad affrontare i puntuali e specifici problemi di ogni caso reale e non costituiscono un campionario completo ed esaustivo della realtà, limitandosi ad esemplificare alcune comuni situazioni e a presentarne alcune soluzioni, non necessariamente uniche. Ne consegue che l'ammissibilità delle stesse è da valutarsi caso per caso in relazione alle specifiche condizioni al contorno e al rispetto di altre normative settoriali o sovraordinate, con particolare riferimento alle norme di prevenzione incendi.

Articolo 6. Rampe

1. L'abaco, fatte salve le premesse di cui all'art. 5, presenta preferibilmente soluzioni che si sviluppano completamente nella proprietà privata, partendo dalla soglia, come primo elemento lavorabile, e spostandosi se necessario all'interno, sfruttando arretramenti o disegni della vetrina che consentano

di guadagnare spazio. Ciò nonostante, l'abaco presenta anche alcune soluzioni che occupano ridotte porzioni di spazio pubblico, da verificare di volta in volta a seconda del contesto stradale con cui si confrontano.

2. Le proposte sono accomunate da alcune considerazioni generali:

- le rampe e raccordi devono avere larghezza minima di 90 cm, non devono essere di larghezza inferiore ai passaggi d'ingresso del locale e devono essere posizionate in asse con il flusso di ingresso/uscita dal negozio;
- in relazione al contesto, può essere preferibile estendere la soluzione considerata all'intero vano vetrina;
- nel caso di ausili statici di natura rimovibile, è necessario prevedere raccordi arrotondati per minimizzare le possibilità di inciampo e segnalare lo stacco della pendenza con colori o materiali diversi dal resto della pavimentazione, per consentirne una migliore individuazione visiva e tattile da parte delle persone con disabilità sensoriali;
- le rampe devono essere conformi alla normativa vigente e al presente regolamento. La pendenza preferibile delle rampe è del 4-6%, quella massima dell'8%. In caso di impossibilità tecnica di rispettare tale limite, è ammessa la pendenza massima del 12%, per rampe non più lunghe di 3 metri;
- nei casi di adeguamento in cui non sia possibile prevedere un pianerottolo tra la rampa e la porta, è necessario prevedere porte ad apertura automatica; in presenza di un infisso tradizionale è necessario dotarsi di pulsante di chiamata per richiedere l'apertura manuale della porta. Il pulsante deve essere affiancato al simbolo internazionale dell'accessibilità e posizionato ad un'altezza compresa tra i 70 e i 110 cm. L'abaco segnala sempre la necessità di inserimento di porte automatiche nelle soluzioni presentate;
- l'apertura della porta non ingombra mai lo spazio pubblico; se fosse utile prevedere l'apertura verso l'esterno del negozio, è necessario disegnare l'infisso sufficientemente arretrato;
- nella sagomatura della soglia è preferibile evitare la presenza di gradini, raccordando i dislivelli laterali;
- nel caso di soluzioni sullo spazio pubblico, è necessario che i manufatti occupino esclusivamente la proiezione in prospetto della proprietà e non rechino limitazioni o aggravii alle proprietà limitrofe e che sia ingombra una esigua porzione spazio pubblico (come indicazione esemplificativa, i manufatti trasversali possono occupare massimo 50 cm, i manufatti longitudinali massimo 90 cm più l'ingombro del parapetto, fatte salve diverse valutazioni dell'Ufficio competente) da sottoporre ad autorizzazione secondo le modalità previste dalla regolamentazione vigente;
- la collocazione di qualsiasi manufatto su suolo pubblico stradale, nell'ambito di un percorso pedonale, dovrà garantirne la continuità con ampiezza, altimetria e caratteristiche morfologiche consone alla regolamentazione vigente. In via esemplificativa, all'interno di un portico è necessario che rimanga un passaggio libero di almeno 150 cm; in un marciapiede, il passaggio libero da garantire è di 120 cm, fatto salvo quanto eventualmente prescritto dalla classificazione stradale vigente. Eventuali deroghe in relazione allo specifico contesto ed a eventuali autorizzazioni già rilasciate sono da valutarsi da parte dell'Ufficio competente;
- in assenza di un percorso pedonale, l'autorizzazione potrà essere rilasciata nell'ambito di cui al vigente Codice della Strada artt. 157 comma 2 e 158 comma 1 punti g) ed h) purché sia garantito il mantenimento di un'adeguata area di tutela pedonale tra il manufatto e la carreggiata stradale;
- la collocazione di qualsiasi manufatto non dovrà pregiudicare altre funzionalità pubbliche o private esistenti nell'ambito stradale (es. botole, tombini, caditoie, contatori, ecc.); eventuali interventi di contemperamento sono a carico del richiedente, previo assenso della proprietà;

- la proposta di rampe a sviluppo longitudinale rispetto al percorso pedonale deve essere considerata se nessun'altra soluzione risulta percorribile, in considerazione dell'elevato impatto sullo spazio pubblico. In ogni caso una soluzione adottata non può recare limitazioni o aggravii alle proprietà confinanti. La struttura al di sotto del piano di calpestio deve essere chiusa per evitare la possibilità di inciampo e l'accumulo di detriti.

3. In caso di locali appartenenti a uno stesso condominio, l'eventuale richiesta di valutazione di occupazione del suolo pubblico deve proporre un disegno coordinato per ingombro, geometrie e materiali che risolva gli accessi interessati. Anche nel caso di più locali limitrofi, sarebbe opportuno coordinare le soluzioni e i materiali proposti, uniformando anche la profondità dello spazio pubblico occupato; è inoltre possibile proporre progetti unitari che intervengano sullo spazio pubblico o di uso pubblico come previsto dall'art. 10.

4. L'abaco, fatte salve le premesse di cui all'art. 5, è strutturato per categorie di criticità, per le quali è rappresentata la situazione più sfavorevole per altezza del gradino da superare e spazio disponibile: di conseguenza sono utilizzate le maggiori pendenze ammissibili e non sono previsti pianerottoli di sbarco ma porte ad apertura automatica. Queste condizioni segnano un limite non superabile: è sempre consigliabile proporre soluzioni più comode e confortevoli per tutti gli utenti.

Il primo gruppo di ipotesi affronta la presenza di un gradino fino a 6 cm circa: in tale contesto, è possibile lavorare all'interno dello spessore del muro sagomando la soglia, senza alcun gradino con il piano esterno. In caso di necessità oggettive, come la presenza di buffe nell'alzata, è possibile proporre una soluzione con ausilio statico rimovibile che assicuri la ventilazione del vano sottostante.

Il secondo gruppo affronta la soluzione di un gradino la cui alzata massima può essere di circa 15 cm a seconda della stratigrafia del pacchetto di pavimento, presentando soluzioni che lavorano sia sulla soglia, sia sullo spazio interno, sia sull'accesso puntuale, sia con una modifica dello spazio complessivo del vano vetrina.

Per gradini di altezza superiore indicativamente ai 15 cm si può valutare una combinazione delle due categorie di soluzioni sopra descritte.

Articolo 7. Servizi igienici

1. In relazione alla norma di riferimento per i servizi igienici di cui al D.M. 23.6/89 art. 8.1.6, si precisa che, per quanto concerne i singoli componenti adottabili, in accordo con i principi di Universal Design, risulta preferibile l'adozione di sanitari di tipo standard senza il ricorso obbligato a modelli del mercato 'dedicato'.

2. La fruibilità dei componenti risulterà soddisfatta se saranno presenti i seguenti elementi con le caratteristiche qui specificate:

- porta di accesso di larghezza libera di passaggio minimo 75 cm, preferenzialmente del tipo scorrevole o rototraslante -in alternativa ai sistemi incernierati- dotata di maniglie di facile prensione e dimensione 'ampliata' priva di spigoli e/o maniglioni di richiamo
- lavabo del tipo a mensola, senza colonna sottostante, con sifone prossimo al bacile, addossato o incassato a parete, o di tipo flessibile; profilo anteriore del bacile concavo o rettilineo, con bordi appiattiti e spigoli arrotondati, ripiani laterali di appoggio, limitata altezza frontale (tale da presentare altezza superiore max 85 cm e spazio libero sottostante min 70 cm), profondità bacile min 50 cm dalla parete di appoggio; specchio superiore portato fino a 15 cm dal piano lavabo, non necessariamente inclinabile; rubinetteria a fotocellula o a leva (non 'medica')
- tazza wc con altezza piano di seduta compresa fra 40 e 45 cm, preferenzialmente sospesi e con

distanziamento, del bordo anteriore, dalla parete 'di appoggio' pari a 70 cm (anche ricorrendo a muretto posteriore di installazione della larghezza corrispondente al sanitario); almeno uno spazio anteriore frontale di 80 cm per l'approccio al wc ed almeno uno spazio laterale libero di larghezza 80 cm (quando non è possibile realizzarlo su entrambi i lati); maniglioni di affiancamento (fissi per sanitari addossati a parete, ribaltabili in verticale negli spazi laterali di affiancamento) distanziati 40 cm dall'asse wc e ad altezza 70 cm da terra

- funzione bidet garantita, anche in presenza del sanitario, da doccino a pulsante montato su tubo flessibile, alimentato da miscelatore monocomando a leva dedicato (raggiungibile dalla seduta sul wc stesso) o deviato dal gruppo di erogazione del bidet stesso
- maniglioni sui tratti orizzontali di parete in avvicinamento ai sanitari
- spazi di movimento interni minimi verificati alla luce della norma cui a D.M. 236 art. 8.0.2, con l'esclusione della condizione 'A' legata alla rotazione integrale a 360° (diametro 150 cm o 140 per ristrutturazioni); si dovrà garantire un corridoio libero di passaggio pari a 80 cm min per sviluppi dei vani 'allungati' coi sanitari disposti prevalentemente su un lato; si dovrà garantire un adeguato spazio di mobilità centrale nelle conformazioni di vani 'quadrati' con sanitari disposti al contorno.

3. Per la dimostrazione di visitabilità dei servizi igienici, si richiede la verifica di fruibilità degli ambiti funzionali e dei componenti sopra considerati e si esclude il riscontro legato alla semplice possibilità di arrivo "in prossimità" degli apparecchi sanitari, come già precedentemente previsto all'art. 8.1.6 del D.M. 236/89.

Articolo 8. Arredi

1. Le disposizioni in materia di accessibilità, visitabilità ed adattabilità in relazione agli arredi fissi sono disciplinate dagli artt. 4.1.4 e 8.1.4 del d.m. 14 giugno 1989 n. 236 e dalle disposizioni qui di seguito riportate. L'orizzonte di riferimento per la corretta progettazione degli arredi sono i già richiamati principi di Universal Design e la norma UNI 11675:2017 Mobili - Requisiti (2017 prima edizione).

2. Nelle attività di cui all'art. 3 la larghezza di brevi passaggi obbligati fra gli arredi presenti, quali ad esempio quelli prospicienti le casse, biglietterie, segreterie, reception, deve misurare almeno 80 cm. Nel caso di passaggi obbligati lunghi e angolati, la larghezza di tali passaggi deve misurare almeno 110 cm in modo tale da consentire l'incrocio di due persone di cui una su sedia a ruote con possibilità di inversione del percorso dalle dimensioni minime di centimetri 140x170 ovvero 150x150 ogni 10 m lineari di sviluppo.

3. Nelle attività di cui all'art. 3 delle presenti linee guida gli arredi previsti devono rispettare le seguenti indicazioni:

- a) i banconi, i tavoli ed i piani d'appoggio destinati alle normali operazioni da parte dell'utenza, devono essere disposti in modo tale che, almeno una parte di essi sia utilizzabile da persone con disabilità con le seguenti specifiche:
 - a.1) essere accostabili frontalmente da una sedia a ruote al fine dell'espletamento di ogni adempimento ivi previsto;
 - a.2) prevedere un'altezza libera sottostante minima di 70 cm per una profondità minima di 60 cm dal bordo di accostamento; in alternativa avere uno spazio dedicato con tavolo a ribaltina di profondità maggiore di 50 cm con spazio sottostante maggiore di 70 cm;
 - a.3) prevedere un'altezza massima del piano di 85 cm;

- a.4) prevedere materiali con superficie non riflettente.
- b) le pavimentazioni interne ed esterne devono percorribili con passeggini e carrozzine evitando gradini o avvallamenti, ghiaia, ciottoli;
- c) vanno evitati fenomeni di eccessiva riflessione dell'illuminazione naturale ed artificiale e fenomeni di specchiatura a pavimento;
- d) in corrispondenza degli infissi non deve esserci soluzione di continuità nella pavimentazione, le finestre per il servizio rapido dentro e fuori del locale devono essere adeguate anche all'altezza di una persona su sedia a ruote;
- e) le porte devono risultare azionabili senza sforzo, privilegiandosi, nell'ordine, soluzioni automatiche a rilevatore di presenza, porte scorrevoli, porte ad ante apribili a 180°, porte ad ante incernierate con maniglioni di richiamo;
- f) gli espositori dei prodotti, delle tabelle informative, dei materiali devono essere prevalentemente disposti per risultare visibili (ivi comprese targhette descrittive e di prezzo) in un'altezza fra 70-130 cm, ritenendo raggiungibili, anche da persone sedute, gli articoli esposti in un range di altezza 40-150 cm al massimo; qualora i materiali fossero collocati oltre questi valori o in ambiti non raggiungibili, dovrà essere disponibile personale addetto alla presentazione e al prelievo dei prodotti;
- g) i complementi di arredo (appendiabiti, cassettiere, contenitori, distributori, ecc.), le postazioni, i computer, i totem, i campanelli, le serrature gli sportelli automatici, i terminali POS, le gettoniere, i parcometri, i distributori di numeri 'eliminabile' o di prenotazione di servizi, ecc. -che siano interni o esterni- devono essere facilmente individuabili e fruibili anche da persone sedute: questo vale anche per tutti i prodotti di igiene e sanificazione personale evitando erogatori a pedale.
- h) ogni attività ha il dovere di indicare le comunicazioni al pubblico come orari di apertura, prezzo dei prodotti, percorsi o camerini e bagni in maniera adeguata anche da parte di persone ipovedenti (una mappa tattile o guide sonore possono essere previste all'ingresso);
- i) va esposto in prossimità dell'ingresso un adesivo indicatore di accessibilità a "semaforo" (verde, arancione, rossa) fornito dal comune con inserito nel QR code tutte le informazioni relative a orari di apertura, regole di comportamento, menù e qualsiasi informazione utile in italiano e nelle più diffuse lingue straniere con audiodescrizione;
- j) in funzione della natura dell'attività svolta nei locali aperti al pubblico, l'obbligo di visitabilità degli arredi va esteso in quota parte agli spazi del personale (spogliatoi, mense, ecc. per le attività soggette a collocamento obbligatorio), ai camerini (con spazi adeguati per l'accesso in carrozzina e il trasferimento), alle sale di attesa, agli spazi di relax o ristoro

4. Nelle attività di cui all'art. 3 la distribuzione dei comandi degli impianti presente nell'unità immobiliare deve essere raggiungibile anche dalla persona seduta o di bassa statura. Le disposizioni in materia di accessibilità, visitabilità ed adattabilità in relazione ai terminali degli impianti sono disciplinate dagli artt. 4.1.5 e 8.1.5 del d.m. 14 giugno 1989 n. 236 e dalle disposizioni qui di seguito riportate:

- a) le altezze da terra dei terminali di impianti di cui all'art. 8.1.5 del d.m. 14 giugno 1989 n. 236 sono da considerarsi riferite al baricentro del terminale stesso;
- b) le placche dei punti di comando devono assicurare un adeguato contrasto cromatico rispetto alla parete su cui sono collocate e rispetto ai tasti degli interruttori;
- c) è preferibile la scelta di interruttori con tasti di maggiore dimensione e una loro collocazione distanziata nel caso di più interruttori all'interno dello stesso punto di comando; se i tasti degli interruttori riportano simboli o indicazioni, questi devono essere a contrasto cromatico ed adeguatamente illuminati.
- d) il quadro elettrico generale ed il termostato di ogni unità devono essere posizionati ad una

altezza compresa dagli 80 ai 130, così come una quota delle prese elettriche dell'impianto rese disponibili nelle posizioni occorrenti;

- e) nei luoghi chiusi ed anche nelle manifestazioni od installazioni esterne per lo spettacolo, la cultura, i mercati rionali, ecc. i passacavi devono essere calpestabili da passeggeri e carrozzine.

TITOLO IV - NORME PROCEDURALI

Articolo 9. Procedimento

1. Il Comune, con atto di Giunta successivo all'approvazione delle presenti linee guida, definisce la struttura competente alla ricezione dei progetti volti a recepire le prescrizioni di cui all'art. 4.

Qualora l'intervento di adeguamento risulti assoggettato a deposito di titolo edilizio, lo stesso dovrà essere presentato con gli strumenti e le modalità descritti agli artt. 2 e 3 del Regolamento edilizio. I contenuti essenziali del progetto di adeguamento sono elencati al successivo comma 2 (ad eccezione della lettera e, sempre facoltativa).

Qualora le opere siano riconducibili all'attività edilizia libera (art. 7 legge regionale 15/2013 e glossario dell'edilizia libera allegato al D.M 02/03/2018) gli interessati inoltrano una comunicazione con i contenuti di cui alle lettere c e d del successivo comma 2.

2. La documentazione essenziale da produrre è la seguente:

- a) elaborato grafico della soluzione progettuale adottata. Tale elaborato dovrà identificare in maniera chiara gli interventi, dando evidenza della rispondenza del progetto alle soluzioni tecniche conformi di cui alle presenti linee guida;
- b) relazione tecnico-descrittiva. Tale documento dovrà motivare le scelte progettuali adottate, sia in relazione al contesto che alla specifica componente oggetto di adeguamento;
- c) documentazione fotografica interna ed esterna (estesa al contesto);
- d) modulo "Dichiarazione di Ottemperanza" presente sul sito del Comune di Bologna;
- e) eventuale segnalazione di barriere architettoniche su suolo pubblico in area prossima all'attività oggetto di adeguamento. Tale segnalazione dovrà essere corredata di breve descrizione e documentazione fotografica.

3. Qualora l'intervento comporti l'acquisizione di autorizzazioni e/o atti di assenso (a titolo esemplificativo Autorizzazione Soprintendenza, parere CQAP, occupazione suolo pubblico, ecc), l'interessato dovrà allegare al titolo edilizio tutta la documentazione necessaria ai fini del rilascio. Le autorizzazioni e tutti gli atti di assenso presupposti saranno resi all'interno della procedura del titolo edilizio, anche tramite il ricorso alla Conferenza dei Servizi (nei casi previsti dalla legge). Qualora l'intervento sia riconducibile all'attività edilizia libera, gli eventuali atti di assenso necessari dovranno essere acquisiti autonomamente e allegati alla comunicazione di cui al comma 1.

4. Nei casi in cui ricorrano le condizioni di comprovata impossibilità tecnica, come definita al precedente art. 2, oltre alla documentazione di cui ai precedenti commi 2 e 3, gli interessati dovranno allegare apposita relazione volta ad esplicitare le circostanze che rendono impraticabile l'adozione (parziale o completa) delle misure prescritte dall'art. 4

5. Nel caso di adeguamenti che prevedano l'occupazione di suolo pubblico disciplinato ai sensi del vigente Codice della Strada, ferma restando la non ammissibilità di interventi comportanti modifiche irreversibili, si elencano le seguenti ulteriori disposizioni procedurali:

- a) i manufatti riconducibili agli interventi di cui all'art. 4 punto B collocati sul suolo pubblico stradale costituiscono elementi di completamento della disciplina della circolazione e della sosta, qualora posti nell'ambito di tutela pedonale di cui agli artt. 157 comma 2 e 158 comma 1 punti g) ed h) del vigente Codice della Strada e concorrano al miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale connesse all'accessibilità pedonale ai sensi della definizione di cui all'art. 3 punto 53-bis del Decreto Legislativo 30/04/92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada". In tali casi è prevista l'esenzione dalla corresponsione del canone per l'occupazione del suolo pubblico;
- b) nel caso l'intervento interessi aree private di uso pubblico (ad es. portici), la richiesta dovrà essere corredata dall'assenso della proprietà. Anche in tali casi è prevista l'esenzione dalla corresponsione del canone per l'occupazione del suolo pubblico;
- c) in caso di nuova pavimentazione del manto stradale o altri interventi di pubblica utilità che modifichino l'assetto stradale, i titolari di autorizzazione dovranno adeguare i manufatti autorizzati a propria cura e spese;
- d) qualora oggettivi impedimenti di natura morfologica e costruttiva, adeguatamente documentati e certificati da un tecnico abilitato, rendano in ultima istanza necessario il coinvolgimento di porzioni di suolo pubblico destinato ad altre funzioni stradali (ad es. sosta, fermate di trasporto pubblico), l'Amministrazione Comunale potrà valutare eventuali interventi di contemperamento con le esigenze pubbliche, a carico del richiedente;
- e) i manufatti dovranno essere installati e mantenuti a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, il quale è tenuto a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'ente proprietario della strada nonché a verificare e garantire l'idoneità del manufatto e dei materiali impiegati in termini funzionali, di coerenza alle caratteristiche del contesto stradale e di rispondenza al quadro normativo, nonché a rispondere degli eventuali danni subiti da terzi conseguentemente all'installazione, alla carente manutenzione o comunque imputabili ai titolari di autorizzazione ai sensi degli artt. 20 e 21 del vigente Codice della Strada;
- f) in caso di revoca, decadimento o scadenza dell'autorizzazione, il titolare dovrà provvedere, a propria cura e spese, a rimettere ogni cosa nel pristino stato con immediatezza e comunque entro il termine stabilito dal Comune di Bologna. In mancanza, vi provvederà il Comune a spese del titolare dell'autorizzazione. Il Comune, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può modificare, sospendere o revocare l'autorizzazione rilasciata in qualsiasi momento, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
- g) non è oggetto di autorizzazione l'intervento compatibile con le indicazioni progettuali delle soluzioni tecniche conformi 1.a, 1.b, 1.c, 3.a, 3.b, con occupazione di suolo pubblico di profondità minore o uguale a 50 cm e il mantenimento dei passaggi liberi minimi dei percorsi pedonali come indicati all'art. 6. comma 2 ;
- h) non è oggetto di autorizzazione l'impiego di adeguamenti non permanenti o di ausili di natura estemporanea la cui collocazione, che dovrà avvenire nel rispetto degli artt. 15 e 140 del "Nuovo Codice della Strada", sia circostanziata al momento dell'utilizzo e ne segua l'immediata rimozione.

Articolo 10. Progetto unitario

1. Nei casi in cui, in relazione alle specifiche caratteristiche del contesto (a titolo esemplificativo: ostacoli comuni a più attività, interventi su fronti continui e afferenti al medesimo contesto costruito,

ecc.), risultino preferibili interventi coordinati e condivisi sullo spazio pubblico o di uso pubblico, è possibile proporre all'amministrazione comunale un "progetto unitario" attraverso la presentazione di una proposta di Patto di Collaborazione ai sensi del "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani". Tale proposta non potrà essere volta alla sola risoluzione delle problematiche di accessibilità privata, ma dovrà essere componente di un intervento complessivamente volto al miglioramento dello spazio pubblico, ovvero presentare caratteristiche di pubblica utilità.

2. Nelle more della realizzazione del progetto unitario, permane l'obbligo di adeguamento alle presenti linee guida, anche con soluzioni non permanenti.

Articolo 11. Vigilanza e sanzioni

1. I soggetti obbligati di cui all'art. 3, alla scadenza dei termini previsti all'art. 4 delle presenti linee guida, e trascorsi i termini per la regolarizzazione di seguito previsti, dovranno dimostrare di trovarsi, alternativamente, in una delle seguenti condizioni:

- aver realizzato una delle soluzioni previste all'art. 4. La funzionalità della soluzione deve essere concretamente verificabile in caso di controlli (ad es. una rampa posta su chiamata deve essere effettivamente presente nel locale, il campanello di chiamata deve essere ben segnalato e funzionante, ecc.);
- aver presentato il titolo edilizio relativamente all'intervento che concreteerà una delle soluzioni previste dall'art. 4;
- disporre di una relazione tecnica, asseverata da un professionista, volta a dimostrare la eventuale condizione di comprovata impossibilità tecnica, come definita all'art. 2, di realizzare qualsiasi adeguamento.

2. Il Comune esamina (anche attraverso controlli a campione) i progetti depositati ai sensi del precedente art. 9, verificando la rispondenza degli stessi alle presenti norme regolamentari, in particolare la rispondenza degli adeguamenti ai criteri di cui al Titolo 3, la fondatezza delle relazioni di comprovata impossibilità tecnica e la corretta applicazione dell'ordine di priorità degli interventi di cui all'art. 4, oltre alla veridicità delle dichiarazioni rese.

I predetti controlli possono avvenire anche a seguito di segnalazione da parte dei cittadini.

Le eventuali criticità rilevate sono comunicate all'interessato, che avrà la possibilità di regolarizzare la propria posizione entro il termine di 90 giorni.

3. In mancanza del deposito di titoli edilizi, e comunque in ogni ipotesi in cui sussistano gli obblighi previsti dalle presenti linee guida, i soggetti di cui all'art. 3 possono essere assoggettati a controlli, da parte del Comune, circa il rispetto delle presenti norme regolamentari e in particolare la sussistenza di una delle condizioni previste dal presente articolo al comma 1.

I suddetti controlli potranno essere effettuati nell'ambito dell'attività di controllo sul territorio anche su segnalazione dei cittadini.

A seguito dell'accertamento dell'insussistenza di una delle condizioni di cui al comma 1, il soggetto obbligato avrà la possibilità di regolarizzare la propria posizione entro il termine di 90 giorni.

4. Nelle ipotesi di mancato rispetto di quanto previsto dalle presenti linee guida nei termini previsti e sopra richiamati, ai soggetti di cui all'art. 3 si applicherà una sanzione amministrativa nella misura di € 100,00 (euro cento//00) per ogni mese per il quale sia stato accertato il perdurare dell'inadempienza, fino a un massimo di € 500,00 (euro cinquecento//00), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 bis del Testo unico degli enti locali (D. Lgs. 267/2000).

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12. Risorse finanziarie

1. Il Comune, compatibilmente con le risorse che dovessero rendersi disponibili, realizza azioni di promozione e sostegno, soprattutto in termini di erogazione di contributi economici, che abbiano come obiettivo quello di aumentare il numero di unità immobiliari e di luoghi aperti al pubblico che rispondono ai requisiti di visitabilità.

Articolo 13. Monitoraggio degli interventi di adeguamento, albo delle attività aperte al pubblico visitabili, mappatura condivisa

1. Il Comune predisporre e mantiene aggiornato l'elenco degli interventi di adeguamento comunicati ai sensi dell'art.9 delle presenti Linee Guida specificando data di invio della comunicazione, denominazione e l'indirizzo dell'attività, la tipologia di adeguamento.

2. Tali informazioni implementeranno un "albo delle sedi di attività aperte al pubblico visitabili o totalmente accessibili" e una "Mappa di Bologna Accessibile" da realizzare in modo condiviso con le associazioni interessate e i cittadini.


Articolo 14. Collaborazione tra amministrazione Comunale e cittadini per l'eliminazione delle barriere architettoniche

1. All'interno del titolo edilizio o dell'atto di comunicazione potrà essere segnalata la presenza di barriere architettoniche che interessano il suolo pubblico, anche al fine di implementare la cartografia tematica condivisa con l'Amministrazione Comunale.


2. La rimozione di tali barriere può essere inclusa nell'intervento e proposta come "progetto unitario" e presentata come proposta di Patto di Collaborazione tra amministrazione e cittadini ai sensi del "Regolamento sulla collaborazione cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani".

Appendice. Rampe

1 ipotesi stato di fatto
gradino massimo 6 cm circa



1 a gradino massimo 6 cm
buffa di ventilazione in alzata




porta automatica (a battente o scorrevole)
senza soluzione di continuità a pavimento;

vetrina e soglia non modificate;

scivolo esterno grigliato che consenta
aerazione;

per la rampa si è considerata una pendenza
del 12% (massimo, sconsigliabile) in
considerazione dello sviluppo ridotto.

1 b gradino massimo 6 cm circa
buffa di ventilazione in alzata




porta automatica (a battente o scorrevole)
senza soluzione di continuità a pavimento;

vetrina e soglia non modificate;

scivolo esterno grigliato che consenta
aerazione;

per la rampa si è considerata una pendenza
del 12% (massimo, sconsigliabile) in
considerazione dello sviluppo ridotto.

1 C gradino massimo 6 cm circa
lavorazione sulla soglia




porta automatica (a battente o scorrevole)
senza soluzione di continuità a pavimento;

vetrina non modificata;

scivolo esterno grigliato che consenta
aerazione;

per la rampa si è considerata una pendenza
del 12% (massimo, sconsigliabile) in
considerazione dello sviluppo ridotto.


2 ipotesi stato di fatto
gradino massimo 15 cm circa



2

a

gradino massimo 15 cm circa
rampa interna
vetrina lineare a filo esterno




porta automatica scorrevole senza soluzione di continuità a pavimento

per la rampa si è considerata una pendenza del 12% (massima, sconsigliabile) in considerazione dello sviluppo ridotto

rampa estesa per tutta la vetrina (può diventare spazio espositivo delimitato dove non c'è il passaggio, per maggiore sicurezza di fruizione) per una maggiore coerenza spaziale (indicazioni Soprintendenza)

necessità di segnalazione interna del gradino della rampa, o di allestimento al fine di evitare pericolo

2 b gradino massimo 15 cm circa
 rampa interna
 vetrina lineare a filo esterno




porta automatica (scorrevole o a battente)
 senza soluzione di continuità a pavimento;

per la rampa si è considerata una pendenza
 del 12% (massimo, sconsigliabile) in
 considerazione dello sviluppo ridotto;

necessità di segnalazione interna del gradino
 della rampa, o di allestimento al fine di
 evitare pericolo.


2 C gradino massimo 15 cm circa
rampa interna
vetrina arretrata



porta manuale;

per la rampa si è considerata una pendenza del 12% (massimo, sconsigliabile) in considerazione dello sviluppo ridotto.


2 d gradino massimo 15 cm circa
rampa interna
vetrina arretrata



porta automatica;

per la rampa si è considerata una pendenza del 12% (massimo, sconsigliabile) in considerazione dello sviluppo ridotto.

2 e gradino massimo 15 cm circa
rampa interna
vetrina arretrata




porta automatica;


per la rampa si è considerata una pendenza del 12% (massimo, sconsigliabile) in considerazione dello sviluppo ridotto.

3

gradino 20 cm circa
soluzione intermedia interno/esterno



3 a gradino 20 cm circa
soluzione intermedia interno/esterno
vetrina a filo esterno



porta automatica senza soluzione di continuità a pavimento, scorrevole;

vetrina modificata;


soglia sagomata con eventuale elemento esterno

per la rampa si è considerata una pendenza del 12% (massimo, sconsigliabile) in considerazione dello sviluppo ridotto

rampa estesa per tutta la vetrina (può diventare spazio espositivo delimitato dove non c'è il passaggio, per maggiore sicurezza di fruizione) per una maggiore coerenza spaziale (indicazioni Soprintendenza)

necessità di segnalazione interna del gradino della rampa, o di allestimento al fine di evitare pericolo

3 b gradino 20 cm circa
soluzione intermedia interno/esterno
vetrina a filo esterno



porta automatica senza soluzione di continuità a pavimento, scorrevole;

vetrina modificata;

soglia sagomata con eventuale elemento esterno;

necessità di segnalazione interna del gradino della rampa, o di allestimento al fine di evitare pericolo.